

Disciplina del servizio di trasporto scolastico



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Titolo I

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Indirizzi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie di 1° grado residenti nelle zone extraurbane del Comune di Martina Franca che frequentano le rispettive strutture territorialmente di competenza.

2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola può essere fornito alle singole scuole per uscite didattiche ai sensi del decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della relativa "circolare ministeriale n. 23/97".

Art. 2 - Sedi scolastiche territoriali di competenza

1. Le sedi scolastiche territoriali di competenza sono individuate dal Comune di Martina Franca in riferimento alla scuola più vicina all'abitazione di residenza dell'alunno, tenendo conto dei seguenti principi:

- conformità alle normative vigenti in materia;
- programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti extraurbani;
- armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
- economicità, efficacia ed efficienza.

Titolo II

CRITERI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al servizio di trasporto gli alunni residenti nelle zone extraurbane del Comune di Martina Franca che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, iscritti alle sedi scolastiche territoriali di competenza, la cui abitazione dista dalle stesse oltre m. 1.000.

2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio di cui al precedente articolo 2.

3. Gli alunni aventi diritto in base al presente regolamento possono usufruire del servizio di trasporto scolastico fino ad esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus. La data di presentazione della domanda costituirà titolo preferenziale per l'ammissione al servizio.

4. Gli alunni residenti a meno di m. 1.000 dalla sede scolastica di competenza possono fruire del servizio a condizione che vi siano disponibilità di posti sugli scuolabus e che ciò non comporti una modifica sostanziale del percorso, disfunzioni e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti.

5. Non hanno diritto al servizio di trasporto gli alunni che scelgono sedi scolastiche diverse da quelle territoriali di competenza.

6. Gli alunni non residenti in questo Comune ed iscritti alla frequenza degli istituti scolastici di Martina Franca potranno essere ammessi alla fruizione del servizio, secondo le disposizioni del presente regolamento, alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità, di cui al 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare ministeriale 23/97 del Ministero dei Trasporti in materia di trasporto scolastico. La concessione verrà valutata alle seguenti condizioni:

- a. presenza di alunni ammessi al servizio e residenti nelle zone di confine con i comuni interessati;
- b. disponibilità di posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste di cui al presente regolamento.

Titolo III**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO****Art. 4 - Modalità di iscrizione**

1. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ogni anno, per poterne usufruire l'anno scolastico successivo. Eventuali richieste di fruizione del servizio presentate nel corso dell'anno potranno essere accolte previa verifica della disponibilità di posti sugli automezzi.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal Settore Pubblica Istruzione - Ufficio Trasporti Scolastici.
3. Con la compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio.
4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito. L'ammissione al servizio è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento e il prelevamento del/della proprio/a figlio/a alla fermata per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.
5. Nel caso nessun genitore o suo delegato si presenti alla fermata dello scuolabus all'orario convenuto, l'autista tratterà il/la bambino/a sullo scuolabus e alla fine del percorso lo condurrà presso l'Ufficio Vigili Urbani, da dove dovrà essere prelevato a cura della famiglia.
6. E' prevista la sospensione del servizio, qualora, ripetutamente, senza giustificati motivi, i genitori o i propri delegati, non provvedano al prelevamento del/la alunno/a alla fermata.

Art. 5 - Ammissione al servizio

L'Ufficio Trasporti Scolastici verifica le richieste presentate dagli aventi diritto e procede alla loro ammissione ed alla predisposizione annuale dei tragitti degli scuolabus. I genitori degli aventi diritto ammessi al servizio dovranno presentarsi presso l'Ufficio Trasporti Scolastici all'inizio di ogni anno scolastico, muniti di una foto tessera dell'alunno, per ritirare gli obbligatori tesserini di riconoscimento come da circolare Ministeriale n. 10/1993. In tale occasione verranno fornite tutte le informazioni relative al servizio.

Art. 6 - Piano annuale di Trasporto Scolastico

Il Comune di Martina Franca, sentiti i dirigenti degli istituti scolastici, predispone ogni anno, entro il 10 settembre, il Piano annuale di Trasporto Scolastico che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, delle sedi scolastiche territorialmente competenti, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 2.

Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico: non potranno pertanto, di norma, essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale del mezzo di trasporto.

I punti di salita e di discesa dai mezzi sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza. Le fermate sono stabilite a distanza tra loro non inferiori a m. 200. Solo in casi del tutto straordinari gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'Ufficio Trasporti Scolastici.

La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagi o modifica sostanziale del percorso. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 - Doveri di vigilanza

Al Comune spetta il dovere di vigilanza sui minori autotrasportati durante la percorrenza del tragitto casa-scuola e viceversa e sussiste dal momento del prelievo dell'alunno alla fermata fino al momento del suo affidamento alla scuola e, al termine delle attività didattiche, dalla sede scolastica alla fermata prestabilita.

Art. 8 - Calendario e orari

Il servizio viene svolto, di norma, dal lunedì al sabato in orario antimeridiano; per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado ove è previsto il servizio mensa, il servizio viene svolto anche in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Dirigenti Scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

3. In caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico o per qualsiasi altra eventualità imprevedibile ed imprevedibile, non potrà essere assicurato il normale servizio.

4. Nelle situazioni descritte al precedente comma 3. gli autisti stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi il Comune potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza una informazione preventiva e, pertanto, i genitori dovranno provvedere ad accompagnare l'alunno a scuola e/o a garantirne il ritorno a casa.

Art. 9 - Trasporto per attività didattiche

1. Con i mezzi destinati all'espletamento del servizio possono essere effettuate visite didattiche alle seguenti condizioni:

- a. compatibilità con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio;
- b. comunicazione del capo d'Istituto, con l'indicazione nominativa e numerica degli alunni interessati da far pervenire al Settore Pubblica Istruzione - Ufficio Trasporti Scolastici, almeno 15 gg. prima della data fissata per l'uscita, salvo urgenze giustificate;
- c. rispetto scrupoloso delle disposizioni in materia di trasporto scolastico, in particolare riguardo al numero degli alunni trasportati e al numero degli accompagnatori adulti.

L'Ufficio si riserva comunque di concedere il servizio in base alla disponibilità dei mezzi e del personale secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

Titolo IV

PAGAMENTI E TARIFFE

Art. 10 - Determinazione delle contribuzioni in base alle tipologie del servizio.

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente la quota a carico delle famiglie, quale contribuzione alle spese sostenute per il trasporto scolastico, e le modalità di pagamento della stessa. Nel caso non venga disposta alcuna variazione si applica la quota fissata per l'anno precedente;

2. Le tariffe sono differenziate in base alla individuazione degli utenti ed alla tipologia del servizio di cui usufruiscono, così come segue:

- due corse (andata e ritorno ore 8.00 - 13.00 oppure 8.00 - 16.00)
- una corsa (solo andata ore 8.00, solo ritorno ore 13.00, solo ritorno ore 16.00).

3. La tariffa assegnata per ogni tipologia di utente e di servizio sarà mensile e andrà corrisposta indipendentemente dal numero delle corse effettuate.

Per i mesi di settembre e giugno, corrispondenti all'inizio e al termine dell'anno scolastico, la tariffa mensile verrà proporzionata al periodo effettivo di erogazione del servizio.

Art. 11 - Pagamento delle uscite didattiche

1. Il pagamento verrà richiesto in base alle seguenti tipologie del servizio:

- a. uscite didattiche entro il territorio comunale - centro urbano;
- b. uscite didattiche entro il territorio comunale - territorio extraurbano;
- c. uscite didattiche fuori del territorio comunale;
- d. uscite inerenti attività organizzate dal Comune.

2. Ad ogni tipologia di uscita didattica corrisponderà una quota differenziata sulla base dei posti richiesti e della capienza dello scuolabus da impiegare (n. 20 posti, n. 28 posti, n. 32 posti, n. 40 posti), stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale. Nel caso non venga disposta alcuna variazione si applica la quota fissata per l'anno precedente;

Art. 12 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente presso il Settore Pubblica Istruzione - Servizio Trasporti Scolastici. Modalità diverse di pagamento potranno essere approvate dalla Giunta Comunale.

2. Le modalità per il pagamento delle quote relative alle uscite didattiche saranno concordate con i dirigenti scolastici.

Art. 13 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Settore Pubblica Istruzione - Ufficio Trasporti Scolastici al quale dovrà essere riconsegnato il tesserino di identificazione, in caso contrario la quota andrà comunque corrisposta.

2. Eventuali variazioni circa le modalità di fruizione del servizio dovranno essere comunicate all'Ufficio per iscritto.

Art. 14 - Recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento della tariffa l'Ufficio Trasporti scolastici dovrà procedere al recupero coattivo dei crediti secondo la normativa vigente.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 15 - Modalità di utilizzo del servizio

1. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come un momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.

3. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio e l'incolumità degli altri alunni.

4. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente e dei compagni.

5. Gli alunni devono occupare correttamente il proprio posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita.

Art. 16 - Sanzioni

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 15, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a. richiamo verbale da parte del conducente;
- b. segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
- c. segnalazione formale al dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio comunale;
- d. sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- e. interruzione definitiva del servizio, dopo tre segnalazioni scritte.

Art. 17 - Responsabilità

1. I danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati dovranno essere risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

1. Il Settore Pubblica Istruzione - Ufficio Trasporti Scolastici del Comune di Martina Franca utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di Trasporto Scolastico.

Art. 18 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

Art. 19 - Decorrenza - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento è consentito il completamento del ciclo scolastico già avviato (conclusione del percorso di scuola dell'infanzia, conclusione del percorso di scuola primaria o conclusione del percorso di scuola secondaria di 1° grado).

3. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia.